

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2588

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(LATTANZIO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCOTTI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(PRANDINI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(FACCHIANO)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(TOGNOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il gravissimo evento sismico verificatosi il 13 e 16 dicembre ultimo scorso ha provocato, come è noto, oltre che dolorose perdite di vite umane, ingenti danni al patrimonio edilizio e l'inagibilità di numerosi edifici evacuati dai rispetti vi occupanti in numero molto elevato (circa 10.000 senza tetto).

Si sono immediatamente attivate, da parte della protezione civile, le più urgenti misure di pronto intervento a favore delle popolazioni colpite.

Si rende quindi necessario, come avviene in simili contingenze, provvedere alle esigenze delle popolazioni medesime assicurando, in primo luogo, le indispensabili attività assistenziali di primo soccorso e predisponendo i criteri per avviare, dopo un'attenta e sollecita ricognizione dei danni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato.

Si evidenzia, peraltro, che il sisma è venuto a determinarsi nel momento in cui gravissime situazioni di emergenza venivano segnalate in tutto il territorio nazionale a causa delle persistenti avversità atmosferiche che da qualche mese imperversano con carattere alluvionale.

Tali eventi alluvionali hanno arrecato gravi danni alle colture, agli opifici artigianali, alla rete viaria ed ai beni demaniali ed infrastrutturali.

Numerosissime regioni e comuni hanno vivamente sollecitato interventi straordinari al fine di consentire il ristoro dei danni subiti, il ripristino delle opere ed ogni altra indispensabile misura.

Si è quindi predisposto il presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, nonché interventi urgenti in favore dei territori colpiti dalle avversità atmosferiche dell'autunno 1990.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede una integrazione del Fondo per la protezione civile di lire 150.000 milioni per fronteggiare gli interventi di primo soccorso e le necessarie attività assistenziali in favore delle popolazioni colpite.

Si evidenzia a tale proposito la impellente necessità di assicurare una conveniente sistemazione interinale in relazione ad un numero elevatissimo di persone, mediante il reperimento di idonee strutture alloggiative (prefabbricati leggeri), e di consentire, se necessario mediante analoghe strutture ad uso comunitario, la tempestiva ripresa dell'anno scolastico, atteso l'elevato numero di edifici scolastici inagibili o temporaneamente destinati al ricovero dei senza tetto.

L'articolo 1, al comma 2, fissa al 31 gennaio 1991 il termine per la definizione dell'entità complessiva dei danni verificatisi, al fine di determinare la provvista finanziaria da assicurare con successivo provvedimento e prevede entro lo stesso termine la procedura per l'acquisizione delle stime dei danni e dei fabbisogni in relazione agli interventi di competenza statale. Nello stesso comma si è ritenuto di dover menzionare esplicitamente la necessità di intervenire per il recupero del patrimonio artistico della Val di Noto, danneggiato dal sisma.

L'articolo 1, al comma 3, rinvia, per la disciplina inerente i criteri e le modalità per la riattazione e la ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato e le procedure preordinate alla erogazione dei contributi per il recupero del patrimonio edilizio privato, alla emanazione di apposite ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi d'intesa con la Regione Siciliana ed avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

Al comma 4 dello stesso articolo si sancisce la indifferibilità e l'urgenza dei lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento delle opere pubbliche, ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

In particolare, per quanto attiene agli interventi che interessano i beni di interesse storico, archeologico e artistico, è stato previsto il superamento dei limiti di impegno di spesa assumibili nella ordinaria competenza dagli organi periferici.

Sempre all'articolo 1, comma 5, si sancisce, previa indicazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione Siciliana, l'attuazione con priorità, da parte di tutte le competenti amministrazioni, dei progetti di opere pubbliche nell'ambito dei territori colpiti dal sisma. In tal modo una efficace politica di opere pubbliche potrà essere realizzata nell'ambito delle zone colpite, integrandosi con gli interventi straordinari.

Nell'articolo 2 si prevede uno stanziamento di lire 30.000 milioni per l'anno 1990 finalizzato all'avvio di un programma di adeguamento antisismico degli edifici pubblici strategici nella Sicilia orientale.

L'avvio di tale programma si palesa indispensabile per assicurare l'adeguamento antisismico e, quindi, la migliore tenuta di tali edifici in occasione di eventuali future scosse sismiche in un'area che, com'è noto, è quella a più elevata sismicità d'Europa.

Lo stesso articolo 2 dispone, al comma 2, la realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale e di sorveglianza sui vulcani attivi della Sicilia, prevedendo a tal fine uno stanziamento di lire 20.000 milioni ad integrazione del Fondo per la protezione civile.

L'attuazione del predetto sistema di sorveglianza, per realizzare il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile può stipulare convenzioni con i competenti organismi scientifici, si palesa di particolare urgenza atteso l'elevatissimo rischio sismico e vulcanico della zona.

L'articolo 3 reca le provvidenze in favore degli invalidi e dei familiari delle vittime e l'articolo 4 prevede la sospensione dei

termini di scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva per il periodo decorrente dalla data dell'evento fino al 30 giugno 1991. Nel medesimo articolo è prevista la sospensione, per lo stesso periodo, dei termini generali di prescrizione e decadenza, di esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili e quelli relativi ai processi esecutivi.

Nell'articolo 4 sono, altresì, previste agevolazioni fiscali.

Nell'articolo 5 è prevista un'autorizzazione di spesa di lire 150.000 milioni, a carico del Fondo per la protezione civile, per fronteggiare gli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1990.

Tali eventi, invero, per l'intensità e la frequenza delle precipitazioni, hanno assunto rilevanza di catastrofe, non fronteggiabile a carico degli ordinari stanziamenti regionali. Nel medesimo articolo viene previsto il procedimento finalizzato all'acquisizione delle stime dei danni e del quadro economico globale dei progetti delle opere da attuare.

Il comma 4 prevede il finanziamento di tali interventi a carico delle disponibilità della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo.

I commi 5 e 6 prevedono, rispettivamente per il settore agricolo e per i settori produttivi, ausili finanziari nell'ambito della normativa di settore.

L'articolo 6 è preordinato ad assicurare l'afflusso al Fondo per la protezione civile dei vari stanziamenti previsti nella legge finanziaria.

L'articolo 7 reca una disposizione interpretativa circa i mutui concessi o da concedersi da parte della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza n. 1585/FPC del 23 ottobre 1988 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ivi previsti per fronteggiare il ristoro dei danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche nelle province di Pordenone, Udine, Pavia e Milano nonché nel comune di Edolo, nel senso di ritenere tali mutui contraibili da parte dei comuni

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interessati, in aggiunta a quelli assumibili in via ordinaria secondo il criterio proporzionale al numero di abitanti.

L'articolo 8 dispone una serie di agevolazioni ed interventi di sostegno nell'ambito della normativa speciale per il mare Adriatico.

L'articolo 9 reca la norma di copertura.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

In merito allo stanziamento previsto in lire 150.000 milioni dal comma 1 dell'articolo 1 per fronteggiare gli oneri connessi agli interventi assistenziali e di primo soccorso in favore delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 13 e 16 dicembre 1990 si deve osservare in via preliminare che trattasi di norma di obiettivo, cioè di uno stanziamento previsto in via presuntiva a fronte di una serie di spese e di interventi contigibili ed urgenti da assumere di volta in volta con immediatezza per fronteggiare le evenienze del caso, la cui individuazione e quantificazione non è determinabile, al momento, se non sulla base di ipotesi di larga massima.

Tanto premesso si riporta una proiezione di spese connesse agli interventi urgenti dianzi cennati, tenuto conto che sino ad oggi sono stati accertati 11.285 senza tetto ed edifici inagibili in numero di 4.172.

Interventi attivati dal Dipartimento della protezione civile

	(in milioni)
<i>Roulottes</i> : 1.200 - costo previsto	L. 24.000
<i>Containers</i> abitativi: 1.200 - costo previsto	» 42.000
Arredamento <i>containers</i> - costo previsto	» 300
Trasporto <i>containers</i> : 1.200 - costo previsto	» 10.000
Trasporto <i>roulottes</i> : 1.200 - costo previsto	» 4.000
Sistemazione autonoma (10 mesi) di 4.000 persone sulla base di un contributo mensile di lire 500.000	» 5.000
Sistemazione in albergo (10 mesi) di 3.450 persone	» 52.000
Impiego elicotteri: n. 3	» 110
TOTALE ...	L. 137.410

Interventi attivati tramite il Ministero dell'interno

	(in milioni)
Impiego mezzi e materiali (carburante - manutenzione automezzi, materiale vario generatore)	L. 430
Tende, padiglioni igienici, posti letto, effetti lettereschi .	» 4.250
TOTALE ...	L. 4.680

Rimborso alla Croce rossa italiana per l'attività dispiiegata	L. 3.000
Totale complessivo previsto ...	L. 145.090

Tenuto conto che gli interventi relativi alla sistemazione dei senza tetto sono suscettibili di modifiche, non potendosi al momento definire con certezza quanti nuclei familiari opteranno a favore del contributo per autonoma sistemazione, l'indicato importo complessivo di spesa va prudenzialmente considerato in 150 miliardi di lire.

In relazione alle previsioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, relative rispettivamente all'avvio di un programma di adeguamento antisismico degli edifici pubblici strategici nella Sicilia orientale (30.000 milioni) ed alla realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica esteso alla Sicilia orientale e di un sistema di sorveglianza sui vulcani attivi della Sicilia (20.000 milioni), gli elementi che di seguito si forniscono si riferiscono alle prime predisposizioni ed interventi concernenti l'avvio delle finalizzazioni di cui trattasi.

In particolare, in relazione al comma 1 (adeguamento antisismico) secondo i dati forniti dalla Regione Siciliana, la «Commissione per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici di importanza strategica ricadenti nelle province di Messina, Catania, Siracusa ed Enna», istituita con decreto del Presidente della giunta regionale 46/87 del 1° aprile 1987, ha effettuato un primo censimento di tali edifici (prefetture, case comunali, caserme, centri di telecomunicazioni, ospedali, centri di pronto soccorso, eccetera).

Su 900 edifici censiti come «strategici», i competenti uffici del Genio civile hanno effettuato accertamenti su 100 edifici, in relazione ai quali è stato ipotizzato un fabbisogno di circa 50 miliardi di lire.

In tale contesto, il previsto stanziamento di 30 miliardi di lire verrà destinato all'esecuzione di primi interventi di adeguamento sismico sugli edifici già censiti a più elevato rischio e già oggetto dei sopra menzionati accertamenti tecnici.

Considerato che il costo unitario di intervento può essere valutato in lire 250.000 al metro cubo si dovrebbe poter intervenire su 112.000 metri cubi, per un importo di 28.000 milioni.

Ipotizzando un volume medio di 200 metri cubi per edificio, si realizzerebbe un programma di adeguamento su 560 edifici.

I rimanenti 2.000 milioni saranno destinati al completamento delle indagini di vulnerabilità in corso anche con riferimento alla pericolosità dei siti ed alla esposizione degli edifici.

In relazione al comma 2 dell'articolo 2 si rileva che il recente evento sismico ha riproposto con drammatica evidenza la necessità di attivare, ad integrazione della rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica, particolari sistemi di sorveglianza sismica e vulcanica nella Sicilia orientale, come noto, ad elevatissimo rischio sismico e vulcanico.

La necessità di ampliare la sorveglianza nell'Isola è legata all'esigenza di aggiornare le conoscenze sismotettoniche, sismogenetiche e vulcaniche dell'area, per poterle finalizzare su questi obiettivi primari di protezione civile:

1) affinamento delle valutazioni preliminari per la predisposizione di piani di prevenzione sismica e vulcanica per l'aggiornamento della normativa tecnica e per la revisione dei piani provinciali d'emergenza;

2) approccio a previsioni probabilistiche di breve termine rispetto alle previsioni di lungo termine basate sul solo esame statistico delle serie storiche degli eventi sismici e vulcanici del passato.

L'iniziativa che si propone richiede la realizzazione di sistemi ad alto livello scientifico, tecnologicamente avanzati ed in grado, fra l'altro, di assorbire qualificate forze di lavoro. Tale realizzazione porrebbe il nostro Paese in posizione preminente in campo mondiale, come imposto dalle particolari caratteristiche geodinamiche del territorio siciliano.

Si riporta di seguito il prospetto finanziario globale relativo ai due sistemi di sorveglianza, sismica e vulcanica.

<i>A) Attività preliminari</i>	(in milioni)
Posizionamento sul terreno dei punti di misura comprese eventuali indagini geologiche, geofisiche, geochimiche esplorative); definizione dei radiocollegamenti; studi di base per la formazione dei modelli interpretativi	L. 1.500
 <i>B) Reti di sorveglianza:</i>	
Reti di monitoraggio comprendenti 100 stazioni periferiche di misura e allestimento di Centri locali di acquisizione dei dati e di sorveglianza; forniture di strumenti - software	L. 17.500
Collaudo e assistenza tecnica	» 1.000
Totale ...	L. 20.000

L'articolo 3 prevede il riconoscimento di agevolazioni previdenziali e assistenziali ai cittadini rimasti invalidi ed ai superstiti dei cittadini deceduti a seguito degli eventi sismici.

I conseguenti oneri sono anticipati dall'INAIL e rimborsati dalla Regione Siciliana, che viene reintegrata mediante un contributo a carico del Fondo per la protezione civile, nell'ambito della dotazione quale definita dal successivo articolo 6, comma 1.

L'articolo 4 definisce la sospensione o la proroga dei termini a favore dei cittadini colpiti, nonché agevolazioni fiscali per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti e per la loro cessione.

Appare evidente che tali agevolazioni non comportano una riduzione del gettito tributario, poichè in assenza dell'evento calamitoso non si sarebbero verificati i presupposti per la ricostruzione o la cessione dei beni che, pertanto, non hanno formato oggetto di previsione di entrata.

Sotto il profilo delle imposte dirette, viene prevista al comma 2 l'esenzione dall'ILOR limitatamente all'anno 1991, nonché dall'IRPEF e dall'IRPEG per i redditi dei fabbricati danneggiati o distrutti, fino alla definitiva ricostruzione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In base alle prime valutazioni, dalle quali risulta un numero di fabbricati danneggiati o distrutti intorno alle 4.000 unità abitative, l'onere a carico dell'erario può essere calcolato come segue:

n. 4.000 unità abitative;
 reddito catastale medio: lire 3.000;
 coefficiente di rivalutazione medio: 350;
 reddito imponibile presunto: 4,2 miliardi;
 aliquota marginale media: 30 per cento;
 minor gettito IRPEF e IRPEG: 1,26 miliardi;
 minor gettito ILOR: 0,74 miliardi;
 minor gettito totale: 2 miliardi circa.

A tale onere, si fa fronte mediante utilizzo del Fondo per la protezione civile, con corrispondente versamento in entrata del bilancio dello Stato.

Nel triennio 1991, 1992 e 1993 si reintegrano pertanto le seguenti minori entrate:

	1991	1992	1993
	<i>(in miliardi di lire)</i>		
IRPEF-IRPEG			
acconto	1,20	1,20	1,20
saldo	-	0,06	0,06
ILOR			
acconto	0,70	-	-
saldo	-	0,04	-
	<hr/>		
Totali ...	1,90	1,30	1,26
Cifra tonda ...	2,00	1,30	1,30
	<hr/>		

Relativamente all'autorizzazione di spesa di lire 150 miliardi di cui all'articolo 5, comma 1, si fa presente che tale importo consentirà di attivare una serie di primi interventi, caratterizzati da una più forte situazione di urgenza, nell'ambito di quelli segnalati per circa 700 miliardi dalle Regioni interessate (Marche, Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna) in relazione ai danni prodotti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1990 alla rete idraulica, a quella viaria, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici.

In ordine agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 5, in favore delle aziende agricole danneggiate dai medesimi eventi atmosferici, la proposta integrazione di lire 120 miliardi del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura consentirà di far fronte, in uno con le ordinarie disponibilità del Fondo stesso, alle esigenze che si prospettano nel settore in questione, al momento segnalate nell'importo di circa 200 miliardi di lire.

Con il successivo comma 6 vengono ammesse ai benefici dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese dei restanti comparti produttivi interessate dalle medesime avversità atmosferiche, nei limiti delle risorse che si

rendono disponibili con carattere di generalità per le esigenze della medesima natura.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, si fa presente quanto segue:

Reintegro Fondo per la protezione civile (comma 1)

La dotazione del Fondo, già stabilita per l'anno 1990 in lire 200 miliardi, viene adeguata per il triennio 1991-1993 nell'importo di lire 215 miliardi per il 1991 ed in lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, al fine di tener conto delle accresciute esigenze di intervento che fanno capo al competente Ministro per la protezione civile.

Movimenti franosi (comma 2)

Come noto, l'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, prevedeva una autorizzazione di spesa di lire 275 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile per gli interventi urgenti nel territorio nazionale finalizzati a rimuovere situazioni di incombente pericolo - accertate dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche - per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici.

Una prima integrazione dello stanziamento predetto veniva disposta per lire 150.000 milioni dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), mentre con l'articolo 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è stata disposta, per le medesime finalizzazioni, una ulteriore integrazione per l'anno 1990 di lire 25.000 milioni.

Tutte le disponibilità profferte dalle norme sopracitate sono esaurite mentre risultano insoddisfatte richieste di finanziamento per la sistemazione di movimenti franosi in atto o gravi dissesti da parte di 860 comuni nei quali è già stato accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, il pericolo incombente.

Pertanto, con lo stanziamento previsto in 30.000 milioni annui per il periodo 1991-1993 per i movimenti franosi nel comma 2 dell'articolo 6, potranno essere attuati i più urgenti interventi nei comuni nei quali, come innanzi precisato, è stato già accertato l'incombente pericolo.

Eventi sismici (comma 2)

Lo stanziamento di lire 20 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 è destinato a far fronte alle più urgenti esigenze di intervento in relazione ai diversi eventi sismici per molti dei quali si è affermata in passato la competenza del Ministro per la protezione civile, quali quelli della Valnerina (1979), della Campania, Basilicata e Calabria (1982), dell'Italia centrale (1984), della Sicilia orientale (1981 e successivi), nonché all'evento sismico del 5 maggio 1990 nella regione Basilicata.

Incendi boschivi (comma 3)

Il comma 3 del medesimo articolo 6 dispone un reintegro del Fondo per la protezione civile in ragione di 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1991, 1992 e 1993 per l'attuazione di misure urgenti di prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia. In particolare gli stanziamenti in questione sono finalizzati a dotare le suddette regioni, certamente ad elevato rischio, di organici sistemi elettronici di monitoraggio con finalità di prevenzione, da collegare con sistemi centrali del Dipartimento, in analogia a quanto in corso di attuazione per le regioni Sicilia, Sardegna e Liguria con i contributi disposti *ex* articolo 30-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Si rende pertanto necessario realizzare, anche con riferimento alle regioni più innanzi indicate, l'integrazione dei sistemi di monitoraggio locali con il sistema centralizzato satellitare «Argo» e sperimentare il sistema «Eliargo» che utilizza dispositivi con telecamere ad infrarossi per il monitoraggio dei boschi non visti dai sensori, anche per il controllo delle zone calde *post* incendio ed in condizioni di scarsa visibilità.

Relativamente all'articolo 8, comma 1, si tratta in sostanza di assicurare la continuità degli interventi già adottati negli anni 1989 e 1990 ai sensi, in particolare, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e della legge 19 marzo 1990, n. 57, per far fronte ai noti eventi conseguenti all'eutrofizzazione del mare Adriatico.

Sulla base delle tipologie d'intervento già prefigurate in forza della predetta normativa, dei costi sostenuti in sede di realizzazione dei precedenti interventi e delle aree territoriali coperte nelle medesime occasioni, si può ragionevolmente ipotizzare un fabbisogno di circa 45 miliardi in ragione d'anno, precisandosi che per l'anno 1991 la prevista spesa di 15 miliardi di lire va ad integrare quella di lire 30 miliardi già disposta per lo scopo nell'ambito delle determinazioni assunte con la Tabella D della legge finanziaria per il 1991.

Circa il comma 2 del medesimo articolo 8, si fa presente che la prevista spesa di lire 40 miliardi per il 1992 e di lire 50 miliardi annui nel periodo 1993-1996 è diretta a consentire la prosecuzione degli interventi già adottati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, in favore degli operatori turistici che hanno subito gli effetti negativi dell'emergenza ambientale che caratterizza l'area costiera del mare Adriatico.

A tale fine è prefigurata un'azione mirata nei confronti degli operatori maggiormente penalizzati da tale emergenza in quanto presenti all'interno dei territori dichiarati ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel precisare che le tipologie degli interventi da incentivare corrispondono a quelle definite nella citata normativa (realizzazione o ristrutturazione di impianti o complessi di impianti complementari a strutture turistiche, con caratteristiche di aggregazione prevalentemente ricreativa e sportiva), si fa presente che sulla base dei parametri

contributivi ivi previsti (contributi fino al 20 per cento del costo degli interventi, con un massimo di lire 500 milioni per intervento) sarà possibile attivare tra gli 80 e i 100 interventi all'anno, per un investimento annuo complessivo compreso tra i 200 e i 250 miliardi di lire.

Con il comma 3 del medesimo articolo 8, viene infine previsto il completamento del programma di interventi nel comparto acquedottistico già avviato con la legge finanziaria per il 1988, relativo ai fabbisogni idrici delle zone del delta del Po. Il relativo onere, che si concretizza nel costo d'ammortamento dei mutui da contrarre per lo scopo con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito, viene stimato in circa 15 miliardi annui, a fronte di un *plafond* di investimenti valutabile in circa 100 miliardi di lire sulla base delle richieste e dei progetti avanzati dagli enti interessati in sede di applicazione della richiamata legge finanziaria per il 1988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990.

Decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nel dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in numerose zone dell'Italia settentrionale e centro-meridionale nell'autunno 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per i beni culturali ed ambientali e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la Regione siciliana, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

2. Entro il 31 gennaio 1991 è definita l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con successivo provvedimento. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla Regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto.

3. Per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, determina con proprie ordinanze i criteri e le modalità in ordine alla riattazione e ricostruzione degli edifici danneggiati ed alle procedure finalizzate alla erogazione dei contributi per il recupero del patrimonio edilizio privato, al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

4. I lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento delle opere pubbliche di cui al presente articolo sono considerati urgenti e indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale. Per i lavori che interessano i beni di interesse storico, artistico e archeologico, anche di proprietà privata, possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e si applicano, per quelli di competenza statale, le disposizioni di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292.

5. Su indicazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento.

Articolo 2.

1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, con riguardo alle varie situazioni di rischio sismico, è avviato, nella Sicilia orientale, un programma di adeguamento antisismico da attuare con priorità nei confronti degli edifici pubblici strategici, in conformità della normativa tecnica vigente in materia. Le modalità di attuazione del programma sono definite con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con la Regione siciliana, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico è autorizzata, a carico del Fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1990.

2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonchè un sistema di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprie ordinanze alla realizzazione di

tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante la stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi il Ministro provvede d'intesa con la Regione siciliana.

Articolo 3.

1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalla Regione siciliana, alla quale è concesso, a carico del Fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4.

1. Nel periodo 13 dicembre 1990-30 giugno 1991 è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo i termini di prescrizione o di decadenza da qualsiasi diritto, di esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili, nonché i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari.

2. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perchè inagibili per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi purchè alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilità dei fabbricati dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

3. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 1, si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati anche destinati ad uso diverso da abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, alla imposta sul valore aggiunto nella aliquota ridotta di cui al comma 3 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonché alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

5. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto.

6. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonché qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19

aprile 1982, n. 165, nonchè dai tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

7. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito.

8. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1,3 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 5.

1. Per far fronte agli interventi urgenti in varie regioni italiane colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1990 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire e da completare, nonchè il programma degli interventi necessari.

3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni a statuto ordinario interessate e d'intesa con le regioni a statuto speciale, propone al CIPE il programma degli interventi e delle opere da realizzare, unitamente al riparto, tra le Amministrazioni statali, regionali e locali competenti, delle risorse disponibili.

4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonchè per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dell'autunno 1990, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato di lire 120 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

6. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di novembre e dicembre 1990, si applicano le provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Articolo 6.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici in atto e per movimenti franosi.

3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, il Fondo per la protezione civile è reintegrato per la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti «Reintegro Fondo per la protezione civile», «Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto», «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'articolo 30-*bis* della legge n. 38 del 1990».

Articolo 7.

1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 23 ottobre

1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.

Articolo 8.

1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, che si rendono necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1991 e di lire 45 miliardi annui nel periodo 1992-1995.

2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno dell'offerta turistica di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata, in favore di iniziative nelle aree di operatività dell'Autorità di cui al comma 1 già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi annui nel periodo 1993-1996.

3. Per il completamento dei programmi in corso concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il completamento delle reti fognarie e il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegate al fiume Po, i comuni e loro consorzi ricadenti in territori dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, compresi nella parte terminale del bacino idrografico del Po, sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi. L'onere di ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1991-1993, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1991, in lire 100 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 110 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti «Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico», «Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale», «Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po (rate ammortamento mutui)» e «Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione».

Articolo 9.

1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si

provvede, relativamente all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, parte dell'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali» e, quanto a lire 50 miliardi, parte dell'accantonamento «Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale»; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - LATTANZIO - SCOTTI -
CIRINO POMICINO - FORMICA - CARLI
- PRANDINI - BATTAGLIA - DONAT-
CATTIN - FACCHIANO - TOGNOLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI